

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4361 del 23/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 ĩ Ditta LA MAISON VERTE DI CENTONZE DEBORA con sede legale in Comune di Ostellato, Località San Giovanni, Via Lidi Ferraresi n. 266 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Comacchio n. 369 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di ROOM & BREAKFAST.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4484 del 20/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 21247/2019/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta **LA MAISON VERTE DI CENTONZE DEBORA** con sede legale in Comune di Ostellato, Località San Giovanni, Via Lidi Ferraresi n. 266 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Comacchio n. 369 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **ROOM & BREAKFAST**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 24/06/2019, registrata al PG del Comune col n. 79182, Pratica Suap n. 1366/2019, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 009/7/2019 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PG/2019/108871 del 10/07/2019, dall'Impresa **LA MAISON VERTE DI CENTONZE DEBORA**, con sede legale in Comune di Ostellato, Località San Giovanni, Via Lidi Ferraresi n. 266 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Comacchio n. 369, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'Impresa richiedente effettua l'attività di **ROOM & BREAKFAST**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico nel suolo, tramite due pozzi assorbenti, di acque reflue di tipo domestico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'attività in oggetto, è regolarmente in vigore l'autorizzazione allo scarico P.G. n. 36694 del 05/04/2019, rilasciata alla ditta dal Comune di Ferrara in data 09/04/2019;

VISTA la nota del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara del 16/07/2019, registrata in uscita con PG. 89644 del 16/07/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE in data 17/07/2019 con il n. PG/2019/112831, con la quale è stato trasmesso il parere ambientale, favorevole con prescrizioni, riguardante sia l'impatto acustico che lo scarico di acque reflue domestiche in due pozzi assorbenti;

CONSIDERATO che nel suddetto parere è stato specificato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 8 u.c. della legge n. 447/95 compete al Comune il rilascio del nulla osta contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore

causate dagli impianti connessi ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni commerciali polifunzionali;

- il Comune di Ferrara ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose con Delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 84289 del 25/11/2014, esecutiva dal 12/12/2014;
- ai sensi dell'art 9 del Regolamento sopracitato lo svolgimento dell'attività, per le quali si prevedono valori di emissione o immissione di rumore superiori a quelli consentiti dalla zonizzazione acustica per la classe acustica di appartenenza, comporta l'obbligo, da parte del titolare, di ottenere preventivamente apposita Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59
- ai sensi dell'art. 124 del DLgs 152/2006 gli scarichi devono essere autorizzati, e che si tratta dello scarico di acque domestiche provenienti dall' immobile in due pozzi assorbenti;
- la zona non è servita da pubblica fognatura;
- gli abitanti equivalenti sono 6, come si evince dal conteggio delle camere da letto e che l'abitazione consta di un piano interrato adibito a cantine e del piano rialzato di cui si allega planimetria;
- Il fabbricato è una porzione dell'immobile censito al foglio n. 196, mappale n. 438;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03 in materia di scarichi idrici, al punto 4.1.2. dell'articolato, recita testualmente che: *“ L'uso della modalità di scarico denominata "pozzo assorbente" prevista dalle citate norme tecniche è vietata per i nuovi scarichi. Qualora per esigenze tecnico - economiche non sia possibile adottare soluzioni alternative al pozzo assorbente, l'autorità competente, previa verifica, può autorizzare detta modalità anche per i nuovi scarichi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla deliberazione CITAI 4 febbraio 1977.....”*
- per i pozzi assorbenti esistenti se ne ritiene ammissibile il mantenimento in essere, fintanto che assolvono alla loro funzione senza provocare inconvenienti di carattere ambientale o igienico sanitario;
- si tratta di abitazione isolata per cui in termini di inquinamento puntuale della falda freatica si può ritenere che ciò sia non significativo dal punto di vista ambientale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara all'Impresa **LA MAISON VERTE DI CENTONZE DEBORA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Ostellato, Località San Giovanni, Via lidi Ferraresi n. 266 ed attività nel Comune di Ferrara, Via Comacchio n. 369, codice fiscale e P.IVA n. 02031130384, per l'esercizio dell'attività di **ROOM & BREAKFAST**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi autorizzati nel suolo, tramite i due pozzi assorbenti, sono quelli contrassegnati entrambi con i simboli “**S1**” nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 2) Dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 3) Le vasche imhoff andranno periodicamente manutentate;
- 4) Una volta che i pozzi assorbenti saranno intasati e non svolgeranno più la loro funzione dovrà essere predisposto un progetto di adeguamento del sistema di depurazione con il ricorso alla sub irrigazione o sistema equivalente con contestuale richiesta di modifica dell'AUA;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Qualora l'attività dovesse svolgere manifestazioni a carattere temporaneo dovrà richiedere preventivamente il titolo abilitativo così come previsto dagli artt. 25 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente comunale delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

Una volta rilasciata l'AUA, il Comune di Ferrara provvederà al ritiro dell'autorizzazione allo scarico P.G. n. 36694 del 05/04/2019;

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.